

Convenzione 184

CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA, 2001¹

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
ed ivi riunitasi il 5 giugno 2001 per la sua ottantanovesima sessione,
Prendendo nota dei principi contenuti nelle convenzioni e raccomandazioni internazionali del
lavoro pertinenti, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulle piantagioni
del 1958, la Convenzione e la Raccomandazione sui benefici in caso di infortunio sul
lavoro e di malattia professionale del 1964, la Convenzione e la Raccomandazione
sull'ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969, la Convenzione e la Raccomandazione
sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, la Convenzione e la Raccomandazione
sui servizi sanitari al lavoro del 1985, e la Convenzione e la Raccomandazione sui prodotti
chimici del 1990;
Sottolineando la necessità di un approccio coerente all'agricoltura e tenendo conto del quadro
più ampio dei principi iscritti in altri strumenti dell'OIL applicabili a questo settore, in
particolare la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del
1948, la Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva del 1949,
la Convenzione sull'età minima del 1973, e la Convenzione sulle peggiori forme di lavoro
minorile del 1999;
Prendendo nota della la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la
politica sociale nonché i codici di condotta pertinenti, in particolare il codice di condotta
sulla registrazione e la dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali del 1996, e il codice di condotta sulla salute e la sicurezza nei lavori forestali
del 1998;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute e alla sicurezza nell'agricoltura,
questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione
internazionale,
adotta, oggi ventuno giugno duemilauno, la seguente convenzione che verrà denominata
Convenzione sulla salute e la sicurezza nell'agricoltura del 2001.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, il termine « agricoltura » comprende le attività agricole e forestali svolte nelle imprese agricole, ivi compresa la produzione vegetale, le attività forestali, l'allevamento degli animali e degli insetti, la trasformazione primaria dei prodotti agricoli ed animali da parte o per conto dell'incaricato delle attività, nonché l'utilizzo e la manutenzione di macchinari, attrezzature, apparecchi, utensili e installazioni agricole, ivi compreso ogni procedimento, stoccaggio, operazione o trasporto effettuato in una azienda agricola in diretto collegamento con la produzione agricola.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine « agricoltura » non comprende:

¹ Traduzione in italiano a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino. Fanno fede le versioni in francese e in inglese.

- a. l'agricoltura di sussistenza;
- b. i procedimenti industriali che utilizzano prodotti agricoli in quanto materie prime e i servizi ad essi collegati;
- c. lo sfruttamento industriale delle foreste.

Articolo 3

1. Previa consultazione delle organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'autorità competente di un Membro che ratifica la presente Convenzione:

- a. può escludere dall'applicazione di questa Convenzione o di alcune delle sue disposizioni alcune aziende agricole o categorie di lavoratori qualora si pongano problemi d'importanza particolare;
- b. nel caso di tale esclusione, dovrà elaborare dei piani che includano progressivamente tutte le aziende agricole e tutte le categorie di lavoratori.

2. Ogni Membro dovrà menzionare, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni esclusione in virtù del paragrafo 1 a) del presente articolo, esponendo le ragioni di questa esclusione. Nei rapporti successivi, il Membro dovrà descrivere le misure adottate al fine di estendere progressivamente le disposizioni della Convenzione ai lavoratori interessati.

II. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

1. Sulla base delle condizioni e delle prassi nazionali e dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, i Membri dovranno definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza in agricoltura. Questa politica avrà lo scopo di prevenire gli infortuni e i danni alla salute derivanti da, connessi con o che si verificano nel corso del lavoro, attraverso l'eliminazione, la riduzione al minimo o il controllo dei rischi nell'ambiente di lavoro agricolo.

2. A tale fine la legislazione nazionale dovrà:

- a. designare l'autorità competente incaricata di attuare questa politica e di vigilare all'applicazione della legislazione nazionale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura;
- b. definire i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura;
- c. istituire meccanismi di coordinamento intersettoriale tra le autorità e gli organi competenti per il settore agricolo e definire le rispettive funzioni e responsabilità, tenendo conto della loro complementarità nonché delle condizioni e delle prassi nazionali.

3. L'autorità competente designata dovrà prevedere misure correttive e sanzioni appropriate in conformità alla legislazione e alle prassi nazionali, includendo, se del caso, la sospensione o la limitazione della attività agricole che presentino un rischio imminente per la salute e sicurezza dei lavoratori, finché le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione o limitazione non siano state corrette.

Articolo 5

1. I Membri dovranno garantire l'esistenza di un sistema di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli che sia adeguato e appropriato e che tale sistema sia dotato di mezzi adeguati.

2. Conformemente alla legislazione nazionale, l'autorità competente potrà, a titolo ausiliare, affidare alcune funzioni ispettive ad amministrazioni o ad istituzioni pubbliche appropriate, o ad istituzioni private sotto controllo governativo, che operano a livello regionale o locale, o associare queste amministrazioni o istituzioni all'esercizio di queste funzioni.

III. MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

GENERALE

Articolo 6

1. Nella misura in cui ciò sia compatibile con la legislazione nazionale, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori per ogni aspetto legato al lavoro.

2. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà prevedere che ogniqualvolta su un luogo di lavoro agricolo due o più datori di lavoro esercitino l'attività o qualora uno o più datori di lavoro e uno o più lavoratori autonomi esercitino l'attività, essi dovranno cooperare per applicare le regole di salute e sicurezza. Se del caso, l'autorità competente dovrà stabilire procedure generali per questa collaborazione.

Articolo 7

Al fine di attenersi alla politica nazionale menzionata all'articolo 4 della Convenzione, la legislazione nazionale o l'autorità competente, tenuto conto della dimensione dell'azienda e della natura della sua attività, dovrà disporre che il datore di lavoro debba:

- a. effettuare valutazioni appropriate dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e, sulla base dei risultati ottenuti, adottare misure di prevenzione e di protezione per assicurare che, in ogni condizione prevista di utilizzo, tutte le attività agricole, luoghi di lavoro, macchinari, attrezzature, prodotti chimici, utensili e procedimenti che saranno collocati sotto il suo controllo siano sicuri e rispettino le norme previste per la salute e la sicurezza;
- b. garantire che i lavoratori dell'agricoltura ricevano una formazione adeguata e appropriata nonché istruzioni comprensibili in materia di salute e di sicurezza, e gli orientamenti o la supervisione necessari al compimento del loro lavoro, ivi comprese le informazioni sui pericoli e i rischi inerenti al lavoro e le misure da adottare per la propria protezione, tenendo conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche;
- c. adottare misure immediate per fare cessare ogni operazione che presenti un pericolo imminente e grave per la salute e alla sicurezza, ed evacuare i lavoratori in modo appropriato.

Articolo 8

1. I lavoratori dell'agricoltura dovranno avere il diritto di:

- a. essere informati e consultati sulle questioni di salute e sicurezza, compreso sui rischi legati alle nuove tecnologie;

- b. partecipare all'applicazione e al riesame delle misure volte a garantire la salute e sicurezza, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, di scegliere i rappresentanti che abbiano competenza in materia di salute e sicurezza e i rappresentanti dei comitati per la salute e la sicurezza;
 - c. sottrarsi al pericolo derivante dalla propria attività lavorativa qualora abbiano un ragionevole motivo di considerare che sussista un rischio imminente e grave per la propria vita o salute, e di informare immediatamente il loro supervisore. I lavoratori non dovranno subire trattamenti svantaggiosi in ragione di queste azioni.
2. I lavoratori dell'agricoltura e i loro rappresentanti avranno l'obbligo di attenersi alle misure di salute e sicurezza prescritte e di collaborare con i datori di lavoro affinché questi ultimi siano in grado di assumersi i propri obblighi e le proprie responsabilità.
3. Le procedure per l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno stabilite dalla legislazione nazionale, dall'autorità competente, dai contratti collettivi o da altri mezzi appropriati.
4. Quando le disposizioni della presente Convenzione sono applicate in virtù del paragrafo 3, previa consultazione dovrà effettuarsi con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

SICUREZZA NELL'UTILIZZO DEI MACCHINARI ED ERGONOMIA

Articolo 9

1. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà disporre che i macchinari, le attrezzature, compresi i dispositivi di protezione individuale, gli apparecchi e gli utensili manuali utilizzati in agricoltura, siano conformi alle norme nazionali o ad altre norme riconosciute di salute e sicurezza, e siano adeguatamente installati, mantenuti e dotati di protezione.

2. L'autorità competente dovrà adottare misure per garantire che i costruttori, gli importatori e i fornitori rispettino le norme di cui al paragrafo 1 e forniscano agli utilizzatori e, su richiesta, all'autorità competente informazioni sufficienti e appropriate, ivi compresi i simboli che segnalano pericolo, nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese in cui si utilizzano.

3. I datori di lavoro dovranno assicurarsi che i lavoratori abbiano ricevuto e compreso le informazioni relative alla salute e sicurezza fornite dai costruttori, dagli importatori e dai fornitori.

Articolo 10

La legislazione nazionale dovrà disporre che i macchinari e le attrezzature agricole verranno utilizzate:

- a. unicamente per gli scopi per i quali essi sono stati progettati, a meno che il loro utilizzo per scopi diversi da quelli inizialmente previsti sia stato accertato come sicuro in conformità con la legislazione e la prassi nazionale e, in particolare, essi non devono essere utilizzati per il trasporto di persone a meno che non siano stati progettati o adattati a tale scopo;
- b. da persone formate e qualificate, conformemente alla legislazione e la prassi nazionale.

MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI OGGETTI

Articolo 11

1. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, dovrà stabilire i requisiti di salute e sicurezza per la movimentazione e il trasporto di oggetti, in particolare la loro movimentazione manuale. Questi requisiti dovranno essere basati su una valutazione dei rischi, sulle norme tecniche e sui pareri medici, tenendo conto di tutte le condizioni particolari nelle quali il lavoro viene eseguito, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale.

2. I lavoratori non saranno tenuti o autorizzati a movimentare o a trasportare manualmente un carico che, per il suo peso o la sua natura, rischi di mettere a repentaglio la loro salute o sicurezza.

CORRETTA GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Articolo 12

L'autorità competente dovrà adottare misure, in conformità alla legislazione e alle prassi nazionali, per garantire che:

- a. esista un sistema nazionale appropriato o qualsiasi altro sistema approvato dall'autorità competente che stabilisce criteri specifici per l'importazione, la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, per il loro divieto o restrizione;
- b. coloro che producono, importano, forniscono, vendono, trasportano, immagazzinano o smaltiscono prodotti chimici utilizzati nell'agricoltura rispettino le norme nazionali o altre norme riconosciute in materia di salute e sicurezza e forniscano informazioni sufficienti e appropriate agli utenti e, su richiesta, all'autorità competente nella lingua o nelle lingue ufficiali appropriate del paese;
- c. esista un sistema adeguato per la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento sicuro dei rifiuti chimici, dei prodotti chimici obsoleti e dei contenitori vuoti di prodotti chimici, impedendone l'utilizzo per altri scopi ed eliminando o riducendo al minimo i rischi per la salute e sicurezza nonché per l'ambiente.

Articolo 13

1. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà garantire che esistano misure di prevenzione e di protezione relative all'utilizzo di sostanze chimiche e alla manipolazione dei rifiuti chimici a livello aziendale.

2. Tali misure dovranno riguardare, tra l'altro:

- a. la preparazione, la manipolazione, l'applicazione, lo stoccaggio e il trasporto di prodotti chimici;
- b. le attività agricole che richiedono la dispersione di sostanze chimiche;
- c. la manutenzione, la riparazione e la pulizia dell'attrezzatura e dei contenitori utilizzati per le sostanze chimiche;
- d. lo smaltimento e dei contenitori vuoti nonché il trattamento e smaltimento dei rifiuti chimici e delle sostanze chimiche obsolete.

Articolo 14

La legislazione nazionale dovrà garantire che i rischi quali infezioni, allergie o avvelenamenti vengano eliminati o ridotti al minimo durante la manipolazione di agenti biologici e che le attività legate agli animali, al bestiame e ai luoghi di allevamento rispettino le norme nazionali o altre norme riconosciute in materia di salute e di sicurezza.

IMPIANTI AGRICOLI

Articolo 15

La costruzione, la manutenzione e la riparazione degli impianti agricoli dovranno essere conformi alla legislazione nazionale e ai requisiti di salute e sicurezza.

IV. ALTRE DISPOSIZIONI

GIOVANI LAVORATORI E LAVORI PERICOLOSI

Articolo 16

1. L'età minima per svolgere il lavoro in agricoltura che, per sua natura o per le condizioni nelle quali viene svolto, rischia di nuocere alla salute e sicurezza dei giovani lavoratori non deve essere inferiore ai diciotto anni.

2. I tipi di impiego o di lavoro a cui si applica il paragrafo 1 verranno determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorità competente potrà, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, autorizzare l'esecuzione del lavoro menzionato al paragrafo 1 fin dall'età di sedici anni, a condizione che venga fornita un'appropriata formazione preliminare e che la salute e la sicurezza dei giovani lavoratori siano pienamente tutelate.

LAVORATORI TEMPORANEI E STAGIONALI

Articolo 17

Si dovranno adottare misure per garantire che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano, in materia di salute e sicurezza, la stessa protezione di quella riconosciuta ai lavoratori agricoli permanenti che si trovano in una situazione comparabile.

LAVORATRICI

Articolo 18

Si dovranno adottare misure per garantire che vengano presi in considerazione i bisogni particolari delle lavoratrici agricole riguardanti la gravidanza, l'allattamento e la salute riproduttiva.

SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI

Articolo 19

La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà prevedere, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate:

- a. la messa a disposizione di servizi sociali appropriati senza spese per il lavoratore;

- b. norme minime in materia di alloggio per i lavoratori che, per la natura del loro lavoro, devono vivere temporaneamente o in permanenza nell'azienda.

ORARI DI LAVORO

Articolo 20

La durata del lavoro, il lavoro notturno e i periodi di riposo dei lavoratori agricoli devono essere conformi alla legislazione nazionale o ai contratti collettivi.

COPERTURA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 21

1. Conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali, i lavoratori agricoli dovranno essere coperti da un sistema di assicurazione o di sicurezza sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mortali o non, nonché contro l'invalidità e altri rischi per la salute di origine professionale che offra una copertura almeno equivalente a quella di cui beneficiano i lavoratori di altri settori.

2. Questi sistemi possono essere integrati ad un sistema nazionale od essere stabiliti in ogni altra forma appropriata e coerente con la legislazione e la prassi nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 23

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 24

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell'arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 25

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 26

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 27

Ogniquale volta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 28

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

- a. la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l'articolo 24 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b. a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 29

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.